



Comitato di gestione dei Comprensori Alpini TO2 e TO3



Regolamento per il rimborso della quota di partecipazione economica

(deliberato dal Comitato di gestione il 03/07/2019)

Art. 1. La richiesta di rimborso della quota di partecipazione economica versata quale ammissione alla stagione venatoria deve essere prodotta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno utilizzando l'apposito modulo ritirabile presso gli uffici o scaricabile dal sito internet. Per la richiesta di rimborso della eventuale quota di partecipazione al prelievo selettivo la scadenza è prorogata alla data di inizio del periodo di caccia relativo al capo assegnato.

Art. 2. Il rimborso può essere accordato esclusivamente per i seguenti casi:

- malattia, o infortunio, che pregiudichi la possibilità di svolgere l'esercizio venatorio, comprovata da presentazione di certificato medico;
- mancato rilascio o rinnovo del porto d'armi.

Art. 3. In caso di decesso il rimborso può essere richiesto dai famigliari anche oltre il 15 settembre tenendo conto di quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4. Il rimborso della quota di partecipazione economica può essere accordato esclusivamente se il cacciatore non ha ancora ritirato il tesserino regionale.